



Università
Ca'Foscari
Venezia

D.D. N. 1371 / 2020
Prot. N. 30582 – V/5

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE (200 ORE)
DI CARATTERE MIRATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALL'UFFICIO CARRIERE STUDENTI E DIRITTO ALLO STUDIO**

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Art. 1 - Indizione	2
Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione.....	2
Art. 3 - Compensi	2
Art. 4 - Requisiti di accesso	2
Art. 5 - Partecipazione al concorso.....	4
Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi.....	4
Art. 7 - Commissione	4
Art. 8 - Concorso e graduatoria	4
Art. 9 - Formazione.....	5
Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso	5
Art. 11 - Crediti formativi.....	6
Art. 12 - Norme finali.....	6
Art. 13 - Responsabile del procedimento	6

Art. 1 - Indizione

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, in attuazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68, indice un concorso per individuare studenti capaci e meritevoli per svolgere attività di collaborazione (200 ore) di carattere mirato, finalizzate alla realizzazione per l'anno accademico 2020/2021 del servizio di supporto all'Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio per n.9 posti.

Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione

1. Il periodo di svolgimento dell'attività di collaborazione di carattere mirato, che si svolgerà in lingua italiana, si articolerà dal mese di luglio 2020 alla fine del mese di gennaio 2021, con durata di sette – nove settimane consecutive; è richiesta una disponibilità giornaliera di almeno cinque ore con uno/due rientri pomeridiani settimanali. Gli studenti selezionati concorderanno con i responsabili del servizio il periodo in cui svolgere la collaborazione mirata. Lo studente svolgerà attività di assistenza nella gestione delle pratiche amministrative di immatricolazione ai corsi di laurea e di supporto alle attività amministrative del settore Carriere studenti L e LM e del settore Diritto allo studio e Disabilità.
2. Lo studente dovrà assicurare la propria disponibilità in tutto il periodo in cui si svolgerà il servizio.
3. La prestazione dello studente non può superare il numero massimo di 200 ore e non può in nessun caso consistere in attività di docenza, in partecipazione a commissioni d'esame e comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.
4. Lo studente vincitore della presente forma di collaborazione non dovrà aver già svolto o non potrà svolgere altra collaborazione studentesca di carattere generico o mirato per l'anno accademico 2020/2021.

Art. 3 - Compensi

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 7,00.
2. Allo studente che completerà il ciclo delle 200 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte del referente del servizio sarà corrisposto un premio pari a Euro 467,00.
3. I compensi sono esenti da imposte.
4. Il compenso di cui al precedente comma 1 non verrà corrisposto allo studente che non abbia svolto almeno il 30% (60 ore) delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. E' fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.
5. Lo studente che risulterà assegnatario della collaborazione dovrà obbligatoriamente attivare la CartaConto Ca' Foscari con le modalità riportate alla pagina web <http://www.unive.it/pag/8742/>, prima dell'inizio dell'attività.

La CartaConto Ca' Foscari sarà utilizzata **come unica modalità di accredito del compenso** per l'attività di collaborazione svolta; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere la somma spettante.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. Per poter accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2019/2020 e deve impegnarsi ad iscriversi all'anno accademico 2020/2021 entro il 30 settembre 2020.
Lo studente che intende laurearsi in una delle sessioni previste per l'anno accademico 2019/2020 (estiva e autunnale 2020, straordinaria 2021), e che per lo stesso anno accademico 2019/2020 sia in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e **non sia iscritto ad anni fuori corso**, è esentato dal prendere iscrizione all'anno accademico 2020/2021.
2. Potrà accedere alle attività di collaborazione per la realizzazione del servizio di supporto all'Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio lo studente che si iscrive nell'anno accademico 2020/2021:
 - a) al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - b) ad un corso di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - c) ad un corso di dottorato di ricerca, per la durata di tre anni;
 - d) ad un corso di master di I° o di II° livello classificato come "post lauream";

- e) ad un corso di studio interateneo - afferente a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca o di master di I° e II° livello - per la frequenza di parte delle attività previste dal proprio piano di studi presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia. Lo studente potrà concorrere per le collaborazioni in uno solo dei due Atenei;
- f) contemporaneamente all'Università e agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, lo studente potrà concorrere per le collaborazioni per l'anno accademico 2020/2021 in una sola delle due carriere.
3. Per durata degli studi si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n.509/1999 e al D.M. n.270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno di immatricolazione. Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.
- Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:
- a) non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi;
- b) per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time";
- c) per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".
4. Allo studente iscritto per l'anno accademico 2020/2021 al primo anno di un corso di laurea magistrale, o di un corso di dottorato di ricerca o di un corso di master è richiesta la compilazione della dichiarazione di intento all'immatricolazione all'anno accademico 2020/2021, presente nel modulo di domanda.

Nel caso lo studente risulti tra i vincitori del concorso l'attività potrà essere svolta solo successivamente all'immatricolazione.

5. Lo studente iscritto per l'anno accademico 2020/2021 ad anni successivi al primo deve essere in possesso alla data del **3 luglio 2020**, termine per la presentazione della richiesta di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti di merito:
- a) per i **corsi di laurea**:
- almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
 - almeno 60 crediti per lo studente iscritto al terzo anno;
 - almeno 120 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.
- Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:
- per il secondo anno, 12 crediti;
 - per il terzo anno, 36 crediti;
 - per il quarto anno, 60 crediti;
 - per il quinto anno, 84 crediti;
 - per il sesto anno, 102 crediti;
 - per il settimo anno, 120 crediti.
- b) per i **corsi di laurea magistrale**:
- almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
 - almeno 60 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.
- Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:
- per il secondo anno, 12 crediti;
 - per il terzo anno, 24 crediti;
 - per il quarto anno, 42 crediti;

- per il quinto anno, 60 crediti.
- c) per i **corsi di dottorato di ricerca**: ammissione all'anno successivo secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;
 - d) per i **corsi di master di I° e II° livello**: ammissione all'anno successivo, se previsto.
6. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio interno da un corso di studi ad un altro, sono validi solo i crediti formativi riconosciuti per il corso di studio al quale lo studente che chiede il beneficio è iscritto.
 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU:
 - riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività sostenute anche prima dell'immatricolazione per le quali si sia ottenuto un esonero in crediti in carriera;
 - derivanti da corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
 - derivanti da esami non sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).
 8. Lo studente iscritto ad un corso di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea sia del vecchio che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di Belle Arti o del diploma accademico di primo livello (triennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.
 9. Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea ante D.M. n.509/1999, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.
 10. Il conseguimento del titolo accademico successivamente alla presentazione della domanda di accesso al presente bando non preclude l'inizio o la continuazione della collaborazione per gli studenti che risulteranno assegnatari del beneficio.

Art. 5 - Partecipazione al concorso

1. Per partecipare al concorso lo studente dovrà compilare in ogni sua parte il form online disponibile nella pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", e trasmetterlo telematicamente al Settore Diritto allo studio e Disabilità cliccando sul pulsante "invia" **entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 3 luglio 2020**.
2. Non saranno accolte le candidature pervenute oltre le ore 12.30 di venerdì 3 luglio 2020.

Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi

1. Per le attività indicate all'articolo 1 del presente bando, il candidato deve possedere i seguenti requisiti generali:
 - conoscenza dell'organizzazione universitaria e dei servizi per gli studenti;
 - conoscenza delle principali disposizioni amministrative che regolamentano gli studi universitari e le loro applicazioni a Ca' Foscari;
 - conoscenza dell'offerta formativa di Ca' Foscari;
 - capacità di fungere da interfaccia nel rapporto tra strutture amministrative/didattiche e studenti;
 - autonomia e capacità di risolvere problemi di ordine pratico;
 - disponibilità all'ascolto, al colloquio e capacità di comunicazione e trasmissione delle informazioni;
 - buona conoscenza della lingua italiana a livello pari o superiore al B2.

Art. 7 - Commissione

1. La selezione verrà svolta da una commissione appositamente nominata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Concorso e graduatoria

1. Lo studente in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 4 che abbia presentato regolare domanda di partecipazione al concorso è selezionato mediante un colloquio teso ad individuare capacità, conoscenze e competenze indicate al precedente articolo 6.

2. I colloqui si svolgeranno per via telematica attraverso la piattaforma Google Meet, in lingua italiana, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio 2020 secondo l'apposito calendario di convocazione di cui al successivo comma. Il candidato riceverà preventivamente dalla commissione una comunicazione all'indirizzo istituzionale matricola@stud.unive.it che riporterà il link per accedere al colloquio.
3. Entro martedì 7 luglio 2020 verrà reso noto il calendario di convocazione degli ammessi, mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", che riporterà la modalità, la data e l'orario di svolgimento della selezione.
4. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto il candidato ammesso al concorso dovrà collegarsi al link ricevuto senza ulteriore preavviso, secondo le modalità previste, nel giorno e all'ora indicati, per sostenere il colloquio.
5. Per essere ammesso a sostenere il colloquio telematico il candidato dovrà esibire un documento d'identità personale valido agli effetti di legge.
6. La graduatoria dei vincitori e degli idonei verrà formulata in base alle attitudini e alle competenze dei candidati emerse durante il colloquio, assegnando ai candidati un punteggio espresso in trentesimi. A parità di punteggio, sarà preferito il candidato avente condizione economica più disagiata, certificata attraverso attestazione ISEE (Indicatore della condizione economica equivalente) valevole per le prestazioni sul diritto allo studio universitario che l'interessato, durante il colloquio, potrà indicare di voler utilizzare ove intenda far valere la prelazione. La graduatoria verrà resa nota mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate" entro lunedì 13 luglio 2020.
7. Nel caso in cui lo studente vincitore della collaborazione, dopo il terzo tentativo di contatto tramite l'indirizzo mail riportato nel modulo di domanda, non sia reperibile o non fornisca alcun riscontro **decadrà dalla graduatoria con l'impossibilità di svolgimento del servizio.**

Art. 9 - Formazione

1. Lo studente risultato vincitore sarà debitamente formato dal coordinatore del servizio all'inizio dell'attività di collaborazione. Tale formazione tenderà ad approfondire i temi inerenti l'attività stessa.
2. Lo studente si impegna ad assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. n. 363/1998; Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011; ASR 7/7/2016), nei termini e secondo le modalità indicate nell'invito al corso "Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro", che riceverà via mail dopo la stipula del contratto. Qualora lo studente abbia già ottemperato all'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna ad inviare, entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto invito, il relativo attestato al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it

Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso

1. Il candidato chiamato a svolgere l'attività di collaborazione sarà tenuto a firmare il contratto stipulato con l'Ateneo. Il contratto prevede:
 - a) la struttura presso la quale viene prestata l'attività;
 - b) il responsabile del servizio nell'ambito del quale essa si svolge;
 - c) il numero di ore di attività a cui è tenuto lo studente assegnatario, fermo restando il limite non superabile di 200 ore nell'anno accademico;
 - d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - e) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento dello studente collaboratore;
 - f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
 - g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - i) l'espressa menzione dell'osservanza del codice etico di Ateneo disponibile al seguente indirizzo web <http://www.unive.it/pag/8162>;
 - j) l'espressa menzione dell'osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ateneo ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Lgs. n. 165/2001;
 - k) l'impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni di cui lo studente entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.

2. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:
 - a) per indisponibilità dello studente ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura;
 - b) per accertata incapacità dello studente a svolgere le prestazioni.

Art. 11 - Crediti formativi

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. 270/2004 e dalla delibera del Senato Accademico n. 85 del 27 aprile 2004, i competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, su richiesta dell'interessato, crediti formativi alle collaborazioni di cui al presente bando o come attività sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage, o come attività formative autonomamente scelte dallo studente. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studi dello studente interessato.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme del vigente Regolamento d'Ateneo per le forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti e si rinvia alla normativa vigente in materia di Diritto allo studio, in quanto compatibile.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Micaela Scarpa.

Venezia, 17/06/2020

Il Dirigente
dott.ssa Francesca Magni

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).